



COMUNE DI ALES

Provincia di Oristano

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 12 del 25-05-26

Registro Generale 24

Oggetto: Divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione della manifestazione "Monumenti in musica".

IL SINDACO

Premesso che in data 30 maggio 2026 si terrà in questo Comune la manifestazione denominata "Monumenti in musica";

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Rilevato che, dall'esperienza di analoghi precedenti eventi:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;
- il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro - che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituiscono, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto e al fine di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma il giorno 30 maggio 2026, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

Vista la circolare della Questura di Oristano prot. 16149 del 15.06.2017 avente ad oggetto: gestione delle pubbliche manifestazioni.

Vista la circolare della Prefettura di Oristano prot. 41073 del 22.10.2024 avente ad oggetto: manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo. Modelli organizzativi e procedurali. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Valutata la necessità dell'adozione, nella circostanza, di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Nelle aree di svolgimento della manifestazione (precisamente nella piazza Santa Maria in Ales), il giorno 30 maggio 2026 dalle ore 20:00 fino alle ore 01:00:

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi

edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Ales, alla Questura e alla Prefettura di Oristano.

Il presente provvedimento - rivolto ad un numero esteso di soggetti privati - sarà inoltre reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune e ne sarà data idonea diffusione tra gli operatori commerciali interessati.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

II SINDACO
FRANCESCO MEREU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)